

Sono un appuntato scelto dell'arma dei carabinieri, ed in data 16.05.2022 mi e' stato notificato il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attivita' lavorativa per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale datato 13.05.2022 dell'ufficio personale del comando legione carabinieri campania, dal quale si evince che la mia sospensione e' stata di 69 giorni, con perdita di anzianita', stipendi e ferie non maturate, con facolta' di presentare ricorso al TAR.... sapete qualcosa in merito?

Gentile.....

la problematica giuridica da lei sollevata è oggetto di un vivace dibattito che in un primo momento sembrava trovare , per così dire, atteggiamenti di rigidità da parte di molti tribunali, ordinari e amministrativi. Dalla fine dello scorso anno e in particolare in questo prima parte del 2022, il dibattito tra i giuristi è divenuto più aperto e maggiormente ispirato ai principi fondamentali della Costituzione. Di conseguenza, potremmo sintetizzare i seguenti indirizzi.

I giudici del lavoro, per il pubblico impiego “privatizzato”, hanno ritenuto legittima la sospensione senza retribuzione (Trib. Roma, Sez. F. lav., decreto 20 agosto 2021, n. 79835, est. Mormile).

Alcuni TAR hanno invece accolto con sospensive d’urgenza, per i dipendenti pubblici “non privatizzati” (come i militari) che non si erano vaccinati contro il Covid, richieste di “assegni” se non addirittura dell’intera retribuzione. Se ne fa un resoconto inevitabilmente sommario. Ad es. sembra che, nello stesso giorno del 9 marzo 2022, i TAR di Perugia e Palermo abbiano concesso una “sospensiva” riconoscendo ai militari un “assegno alimentare”. Ancora per militari che non si erano vaccinati, il TAR Lazio in via cautelare e composizione monocratica ha riconosciuto invece la retribuzione intera sino all’esame collegiale ([T.A.R. Lazio sez. V, decreto n. 726 del 2/2/2022](#), R.G. 904/2022, pres. L. Spagnoletti e decreti nn. 721 e 724 dello stesso giorno). In modo simile, il TAR Veneto, con tre provvedimenti monocratici del 4 marzo 2022 (pres. M. Filippi), ha ripristinato in via cautelare la retribuzione a tre poliziotti sospesi dal servizio per mancanza di vaccino.

Non mancano contraddizioni nello stesso organo giudicante. Ad es. il TAR Lazio, ancora in via cautelare in attesa della trattazione collegiale, con il decreto T.A.R. Lazio, n. 919 del 14/2/2022 ha sospeso i provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa di diversi dipendenti del Ministero della Difesa. Lo stesso T.A.R. Lazio, Sez. V, con ordinanza n. 1234 del 25/2/2020 (Reg. Ric n. 723/2022, est. S. Zafarana, pres. L. Spagnoletti), a conferma del decreto monocratico n. 544 del 27 gennaio 2022, ha riconosciuto invece un «assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività».

In senso opposto s’è pronunciato il [Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, Sez. giurisd., con decreto n. 92 dell’11/3/2022](#), che, affermando (per un militare) che la disciplina Covid-19, nel prevedere in caso di mancata vaccinazione la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati, vieta la corresponsione di un assegno alimentare a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio: infatti la disciplina di legge Covid, essendo speciale, non consente estensioni per analogia di regole dettate per ipotesi diverse di sospensione dal servizio. Il CGA Sicilia ha rilevato che la normativa, se ritenuta incostituzionale, non può essere disapplicata ma va sollevata questione di legittimità con rinvio alla Corte costituzionale: se ne trae conferma

che non è consentita la sospensione del provvedimento amministrativo fondato su una norma primaria della cui costituzionalità si dubita, senza una contemporanea rimessione della norma di legge alla giustizia costituzionale, ché altrimenti la sospensione del provvedimento amministrativo si tradurrebbe in una non-consentita disapplicazione della legge.

Lo stesso CGA Sicilia, Sez. giurisd., con lunga ed articolata ordinanza del 22/3/2022 (R.G. n. 1272/2021, pres. R. De Nictolis, est. M.S. Boscarino), sulla base di una consulenza tecnica, ha rinviato alla Corte costituzionale l'[art. 4, commi 1 e 2](#), del D.L. n. 44/2021 (convertito in L. 76/2021) nella parte in cui prevede da un lato l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie: il rinvio alla Corte costituzionale è stato ipotizzato in contrasto con gli [artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97](#) Cost. Il giudizio riguardava solo l'iscrizione all'Albo, da cui, va qui aggiunto, derivano conseguenze sul rapporto di lavoro.

In conclusione, la questione da lei sottoposta è all'esame della Corte Costituzionale, e la relativa sentenza non dovrebbe tardare. Nel frattempo le consigliamo di rivolgersi ad un avvocato della sua Regione, ne troverà senz'altro di validissimi in grado di presentare ricorso al TAR Campania al quale eccepire l'incostituzionalità del trattamento da Lei subito e chiedere la remissione della questione alla Corte Costituzionale, facendo istanza di sospensiva del provvedimento che la riguarda (anche se questa avrebbe poche possibilità, non si sa mai , conviene farla).

Cordialità

Avv. Antonio Siffu- Foro di Sassari

--



**A.D.O.D.S**

**Associazione Diritti Operatori Difesa e Sicurezza**

[info.adods@gmail.com](mailto:info.adods@gmail.com)